



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani

*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Pierluigi Coppini

*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Giulia Massari

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Simona Sguanci

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Vinicio Vannucchi

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Prato, 04 Aprile 2022

Lettera informativa n. 15/2022

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2021
MODELLO 730/2022**

*Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non
contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative*



Professionisti Associati
Prato

La presente per comunicarVi che lo Studio è convenzionato con il CAF CGN S.p.A. (il caf dei professionisti) e con CAF DOC (centro assistenza fiscale Dottori Commercialisti) per la presentazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2022.

Il termine per la presentazione del Modello 730 sia in caso di presentazione al sostituto d'imposta che al Caf o al Professionista è dal 31 maggio 2022 al 30 settembre 2022. I termini di trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello sono dal 15 giugno 2022 al 30 settembre 2022.

A partire dal 30 aprile 2022 è possibile accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi telematici dell'Agenzia Entrate.

Siamo pertanto a richiederVi la consegna dei documenti e dei nuovi dati concernenti la dichiarazione per l'anno 2021, consegna che dovrà avvenire a questo Studio **entro il 26 Aprile 2022** al fine di effettuare la trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate entro il 29 Giugno 2022, questo consentirà, qualora emerga un credito di imposta, di ottenerne anticipatamente il rimborso dello stesso.

A coloro che consegneranno la documentazione completa **dopo il 26 Aprile 2022, non sarà garantita** la trasmissione della dichiarazione entro il 29 giugno 2022, trasmissione che sarà comunque effettuata nei termini entro il 30 settembre 2022.

Lo Studio è a Vostra disposizione, **ogni giorno nell'orario di ufficio e previa prenotazione telefonica**, per la raccolta dei dati che dovranno essere il più possibile completi (fare riferimento alle Sigg.re Daniela, Ivana e Lorena).

Attenzione: Conguaglio 730

Il conguaglio sulla busta paga/pensione viene effettuato da parte del datore di lavoro nel periodo luglio/agosto. Quindi nel caso di pensionamento o di cambio di datore di lavoro nel corso dell'anno 2022, è necessario farlo presente al momento della consegna dei documenti, in quanto sarà il nuovo datore di lavoro/ente pensionistico responsabile del conguaglio che andrà indicato sul modello 730.

Allegato troverete un promemoria nel quale sono riportate le principali informazioni relative al mod.730 (chi può utilizzare il mod. 730, elenco dei principali documenti necessari etc.).

Il rispetto da parte Vostra dei tempi di consegna della documentazione faciliterà, senza dubbio, l'organizzazione del lavoro, con l'ottenimento di un migliore risultato e l'eliminazione, sia per Voi che per noi, di quei momenti di affollamento che non giovano certamente alla qualità del servizio.

Per rendere più agevole e immediato l'invio delle nostre lettere informative e/o altre comunicazioni, invitiamo i clienti che ancora non lo avessero fatto a comunicare allo Studio il proprio indirizzo e-mail (se disponibile).

Cordiali saluti.
p. Professionisti Associati



Professionisti Associati Prato

N.B.: I contribuenti che presentano il mod. 730/2022 devono inoltre presentare il modulo RW (unitamente al frontespizio del modello Redditi 2022 Persone Fisiche nei termini e nei modi previsti per la presentazione di detto modello) se nel 2021 hanno detenuto, sia direttamente che indirettamente, investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria e indipendentemente dal valore complessivo degli stessi. Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito. Tale quadro deve essere compilato sia ai fini del monitoraggio fiscale sia ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dell'attività finanziarie all'estero (IVAFE). Si ricorda che, con riferimento agli investimenti all'estero di natura non finanziaria i contribuenti sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi (nel modulo RW) detti investimenti, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, **dovranno essere sempre indicati gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di reddito.**

Dal 2021 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a specificare l'obbligo, a carico delle persone fisiche residenti in Italia, di inserire nel quadro RW **il possesso di valute virtuali** equiparando le stesse ad attività estere di natura finanziaria (praticamente a valute estere) suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso in cui la valuta virtuale sia venduta in corso d'anno.

L'obbligo del monitoraggio fiscale e quindi l'indicazione di valuta virtuale nel quadro RW, è stato esteso anche alla detenzione di criptovalute in wallet privati (trattasi di detenzione a titolo personale di moneta virtuale senza l'intervento di intermediari non residenti. Detta fattispecie, inizialmente non soggetta agli obblighi di monitoraggio fiscale, rientra negli obblighi in questione e nella conseguente compilazione del quadro RW, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 788 del 24 novembre 2021. Vogliamo tuttavia precisare che la posizione espressa riguarda il parere dell'Agenzia, mancando una disciplina giuridica specifica sull'argomento.

In merito alla tassazione a carico delle persone fisiche che possiedono bitcoin o altre monete virtuali al di fuori delle attività d'impresa, si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime d'impresa possono generare un reddito diverso, tassabile in base ai principi di cui all'art. 67 del Tuir. Nello specifico le imposte risultano dovute sulle eventuali plusvalenze maturate solo e soltanto se la giacenza media dei portafogli elettronici (wallet) detenuti dal medesimo contribuente, supera, per almeno sette giorni consecutivi, la detenzione di controvalore pari a 51.645,69 euro. In questo caso la plusvalenza dovrà essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.

Considerato le varie problematiche connesse alla fattispecie sopra descritta, anche alla luce delle sanzioni in materia, invitiamo tutti coloro che detengono beni all'estero oppure hanno effettuato nel corso del 2021 operazioni finanziarie di cui sopra a contattare lo studio.

Allegati:

- novità 2022;
- pro-memoria.

Si ricorda che tutte le precedenti lettere informative dello Studio dal 2001 in poi sono disponibili sul sito internet **www.professionistiassociati-prato.com** nell'apposita sezione "lettera informativa".

Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:

- Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente:** dall'anno d'imposta 2021 l'importo annuale del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;
- Credito d'imposta prima casa under 36:** è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
- Superbonus:** dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%;
- Colonnine di ricarica:** per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
- Recupero del patrimonio edilizio:** è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
- Bonus mobili:** è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- Spese veterinarie:** è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
- Spese per i conservatori:** è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
- Comparto sicurezza:** è stato innalzato a 609,50 euro l'importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021). L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro;
- Depuratori:** è possibile fruire in dichiarazione del credito d'imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
- Locazioni brevi:** dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

Si ricorda che dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dall'imposta lorda degli oneri (spese mediche, spese veterinarie, interessi su mutuo, spese scolastiche, spese funebri, ecc.), spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Il Modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti **tipologie di reddito, percepite nel 2021:**

1. redditi di lavoro dipendente;
2. indennità sostitutive di reddito (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
3. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. contratti di collaborazione e contratti di lavoro a progetto);
4. redditi dei terreni e dei fabbricati;
5. redditi di capitale;
6. redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
7. redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
8. alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.



Professionisti Associati Prato

Non possono utilizzare il Modello 730 e devono presentare il MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2022, i contribuenti che nel 2021 hanno percepito:

- redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
- redditi “diversi” (differenti da quelli su terreni e fabbricati che consentono l’utilizzo del Mod.730), ad esempio proventi derivanti dalla cessione o affitto di azienda;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2021 e/o nel 2022 non sono residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli per i quali sono state pagate imposte a titolo definitivo;
- redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
- coloro che destinano **a locazioni brevi** più di 4 appartamenti (dal 2021 il *regime delle locazioni brevi* è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili).

CONTROLLARE eventuali variazioni rispetto alla precedente dichiarazione di:

1. Dati anagrafici;
 2. Familiari a carico (reddito complessivo uguale o inferiore a € 2.840,51). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo, per essere considerati a carico, è 4.000 euro;
 3. In particolare segnalare se il domicilio fiscale (che per le persone fisiche coincide con la residenza anagrafica) ad oggi è variato rispetto a quello indicato nell’ultima dichiarazione;
 4. Esprimere scelta per la destinazione dell’8 per mille allo Stato oppure a una istituzione religiosa, del 5 per mille a finalità sociali e del 2 per mille in favore di un partito politico o di associazioni culturali.
- Chi destina l’8 per mille allo Stato ha la facoltà di effettuare una specifica finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE

La documentazione da consegnare allo studio, ad esempio, comprende:

Redditi

1. **Certificazione Unica 2022** attestanti i redditi e le ritenute.
2. **Documentazione attestante** gli importi percepiti nel 2021 per pensioni erogate da stati esteri;
3. **Documentazione relativa** ad eventuali altri redditi percepiti nel 2021 quali a titolo esemplificativo:
 - **asegni periodici** corrisposti dal coniuge separato o divorziato, **indennità** corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni, **indennità** corrisposte per cariche pubbliche elettive, **utili** derivanti da distribuzioni societarie, **proventi** derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, **corrispettivi** derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, **borse di studio**, **compensi percepiti** per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, **plusvalenze** realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie (capital gains), ecc.;



Professionisti Associati Prato

Si ricorda che contribuenti che presentano il Mod. 730/2022 devono, inoltre, presentare:

il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2022 se hanno percepito nel 2021:

– redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta, interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva, indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2021.

il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2022, se nel 2021 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2021.

In caso di rivalutazione del valore dei terreni o delle partecipazioni avvenute nell'anno 2021: perizia giurata di stima e Modello F24 di versamento della relativa imposta;

4. **contratti di affitto/locazione di immobili per l'anno 2021**; per le locazioni dove si è scelto il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti, specificare se il contratto è a "canone concordato" e comunicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o il codice identificativo. *I canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Tale evento dà inoltre diritto ad un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione non percepiti e dichiarati negli anni passati. Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.*
5. Imposte ed oneri rimborsati

Oneri e spese detraibili/deducibili

1. **scontrini per i medicinali, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri deducibili o detraibili.** Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta.
2. **quietanze relative al pagamento di interessi passivi su mutui ipotecari** accesi per l'acquisto dell'abitazione principale (la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a € 4.000,00) o per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale (la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a € 2.582,28).
3. **premi di assicurazione sulla vita e sugli infortuni.**
 - contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
 - contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi anche se versati all'estero o a compagnie estere, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.L'importo non deve superare complessivamente € 530,00



Professionisti Associati Prato

- premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

L'importo per i premi non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente

- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

4. **ricevute di pagamento per spese di istruzione secondaria** per un importo annuo non superiore a € 800,00 (compreso le spese per la mensa scolastica) e spese universitarie.
5. **fatture per spese funebri** e relativo pagamento (la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a € 1.550,00). Dal 2016 la detrazione viene allargata alle spese sostenute per qualunque persona, eliminando così il vincolo di parentela.
6. **ricevute per spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza per un importo annuo non superiore a € 2.100,00 solo se il reddito non supera i 40.000,00 euro. I documenti devono contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta per un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche i dati anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.
7. **ricevute per spese sostenute per attività sportive dei minori** (ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni) per l'iscrizione annuale o l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è ammessa per una spesa annua massima di € 210,00 per ciascun ragazzo.
8. **ricevute per spese di intermediazione** per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad **abitazione principale** (la detrazione spetta su un importo non superiore a € 1.000,00).
9. **ricevute per spese di locazione relativi a contratti stipulati ai sensi della Legge 431/98 degli studenti** iscritti a corsi presso università ubicate in un Comune distante almeno 100 km. da quello di residenza ovvero canoni relativi ai contratti di ospitalità (la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a € 2.633,00).
10. ricevute di versamento postale o bancario per le **erogazioni liberali alle Onlus e Ong**.
11. **erogazioni liberali effettuate a favore di società sportive dilettantistiche** per un importo non superiore a € 1.500,00.
12. **erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso**. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione per un importo non superiore a € 1.300,00.
13. **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico**. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti, obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, nella misura effettivamente rimasta a carico.
14. **ricevute per spese veterinarie** (la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a € 550,00).
15. **erogazioni liberali a favore di istituti scolastici** di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
16. ricevute per **contributi versati per i familiari a carico** per il riscatto degli anni di laurea.
17. **ricevute per rette di asili nido** (la detrazione spetta su un importo annuo non superiore a € 632,00 per ogni figlio).

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021, se nello stesso periodo si è usufruito del bonus asili nido



Professionisti Associati
Prato

18. **spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.** La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro;
19. **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo.
20. **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento. Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2003.
21. **spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).** La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
22. **per le spese per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli). La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
23. **spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale** – la detrazione riguarda i canoni ed i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare stipulati dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2021, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuente con un reddito complessivo non superiore a € 55.000,00 all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta nella misura del 19% e alle condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale.
24. **Contributi previdenziali e assistenziali.**
25. **bonifici o assegni corrisposti al coniuge separato** per alimenti.
26. **bollettini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali** versati per gli addetti ai **servizi domestici** e il relativo calcolo dell'importo detraibile; possono essere dedotti solo per la parte a carico del datore di lavoro fino a un importo massimo di € 1.549,37.
27. **bollettini relativi a erogazioni a favore di istituzioni religiose.**
28. **quietanze contributi e premi per forme pensionistiche complementari.**
29. **spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva").** E' possibile fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva.
30. **spese per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.** La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus** l'aliquota della detrazione è aumentata al 110 per cento e ripartita in 5 quote annuali.
31. **Spese per l'acquisto e la costruzione di abitazioni date in locazione**



Professionisti Associati Prato

Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 164, od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime. La deduzione, spetta a condizione che:

- a) l'unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
- b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi della normativa vigente;
- e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

32. Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 05 aprile 2016. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

33. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

a) Ristrutturazioni di abitazioni

È riconosciuta una detrazione di imposta, per le opere di ristrutturazione edilizia effettuate sugli immobili di categoria catastale relativa alle abitazioni, pari al **50%** per le spese sostenute nell'anno 2021, calcolato su un ammontare massimo di € 96.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in **10 rate di pari importo**. I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

b) Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.



Professionisti Associati Prato

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

□ **50 per cento;**

□ **70 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

□ **80 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

□ **75 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

□ **85 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Qualora gli interventi siano realizzati **nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione

e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

□ **75 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi, una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

□ **85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Documentazione necessaria:

- copia delle fatture o ricevute comprovanti le spese sostenute;
- copia bonifici bancari di pagamento;
- codice fiscale del condominio o della Cooperativa per le spese sostenute sulle parti comuni;

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.



Professionisti Associati Prato

c) Acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

E' riconosciuta una detrazione di imposta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguito da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile. La detrazione spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute nel 2021, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000,00 euro.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Documentazione necessaria:

- atto di acquisto.

d) Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte

Per l'anno 2021 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

e) Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **90 per cento** dell'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

f) Super bonus

È riconosciuta una detrazione nella misura del **110 per cento** delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;;



Professionisti Associati Prato

E' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico.

Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

g) Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione degli impianti fotovoltaici si applica l'aliquota del **110 per cento** in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, oppure di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento.

L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

- installazione degli impianti eseguita **congiuntamente** ad uno degli interventi "**trainanti**" di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;
- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **48.000 euro** e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

34. Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).



Professionisti Associati Prato

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Per le spese di arredo sostenute nel 2020, invece, la detrazione su un ammontare massimo di 10.000 euro è prevista solo se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2019 ovvero iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, al limite di euro 10.000 concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2019 per le quali si è già fruito della detrazione.

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a **16.000** euro.

La detrazione è ripartita in **10 rate annuali di pari importo**. Il limite di spesa di 10.000,00 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

35. **Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (quadro RP)**

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nel 2021 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La detrazione d'imposta è pari al:

- **50%**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per acquisto di finestre comprensivi di infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione almeno di classe A, acquisto di schermature solari e impianti di climatizzazione invernali a biomassa;
- **65%**, per le spese sostenute dal 2008 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull'involucro degli edifici esistenti e l'installazione di pannelli solari, spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, acquisto di dispositivi multimediali per controllo da remoto;
- **70%**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti;
- **75%**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti;
- **80% e 85%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe o due classi del rischio sismico.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Si precisa che la detrazione del 55% o del 65% **non è cumulabile** con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quel risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il **limite massimo** di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo



Professionisti Associati Prato

effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Per fruire della detrazione del 55% o del 65% è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, inoltre, l'asseverazione può essere:
 - sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 Agosto 2009)
 - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo;
- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica**, che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotto successivamente all'esecuzione degli interventi, dal tecnico abilitato.
- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari;
- le **ricevute dei bonifici** attestanti il pagamento delle fatture;
- la **ricevuta informatica** della trasmissione telematica all'ENEA dei dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

36. le **spese per canoni di locazione sostenute dagli inquilini titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale** che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- hanno stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della L. 431 del 9/12/1998;
 - hanno stipulato o rinnovato il contratto in regime convenzionale (art.2 c.3 e art.4 c.2 e 3 L. 431 del 9/12/1998);
 - hanno un'età compresa fra i 20 e 30 anni ed hanno stipulato un contratto di locazione agevolata (L.431 del 9/12/1998). In questo caso l'immobile non deve essere l'abitazione principale dei genitori.
- Per beneficiare della detrazione il reddito complessivo non deve essere superiore a € 30.987,41 (nei primi due casi), ed € 15.493,71 (nel terzo caso).

37. Le spese per **canoni di locazione** relativi a qualsiasi tipo di contratto stipulato per la locazione di immobili da adibire ad abitazione principale per **lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro**. Il nuovo comune di residenza deve essere situato a non meno di 100 km di distanza dal precedente ed in ogni caso al di fuori della propria regione.

La detrazione spetta solo per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza.

38. cartelle esattoriali e relative quietanze per i **consorzi di bonifica obbligatori**.

39. **attestati di versamento d'imposta** eseguiti direttamente dal contribuente.

40. **Bonus Vacanze:** E' riconosciuto un credito di imposta del 20% con un massimo di € 100,00 se il bonus vacanza è stato fruito entro il 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d'imposta Vacanze, che deve essere l'intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore;

41. credito d'imposta **per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica**. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del **50 per cento** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a



Professionisti Associati
Prato

1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro il 31 marzo 2022 sarà stabilita la percentuale di fruizione del credito d'imposta. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA.

Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La **documentazione deve essere conservata dal contribuente** per il periodo entro il quale l'amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest'anno, fino al **31 dicembre 2026**.

N.B. – Gli elenchi sopra riportati non sono completi di tutte le fattispecie possibili. In caso di situazioni particolari siete pregati di contattare lo Studio.